

FONDATO NELL'ANNO 1876
DA ENRICO SCIALOJA

FORO LITIGIOSO ITALIANO

ANNO CXLIX
N. II - NOVEMBRE 2024

I: 2845-3128

II: 601-664

III: 537-600

IV: 505-564

V: 393-432

SI SEGNALANO IN QUESTO FASCICOLO

Impresa familiare e diritti fondamentali del convivente di fatto

Corte cost. 25 luglio 2024, n. 148 (I, 2859)

In tema di mutuo solutorio e mutuo condizionato

Cass., decr. 10 ottobre 2024, ord. 23 settembre 2024, n. 25458, 25 luglio 2024, n. 20764, 10 luglio 2024, n. 18903, e 30 gennaio 2024, n. 2779 (I, 2929)

Revocabilità in sede esecutiva della sospensione condizionale della pena

Cass., sez. un., 30 maggio-1° ottobre 2024, n. 36460, Zangari (II, 617)

Limiti al fermo amministrativo di navi utilizzate per la ricerca e soccorso di persone nel mare

Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2024, n. 8318 (III, 537)

Calcio professionistico, sistema Fifa e diritto unionale

Corte giust. 4 ottobre 2024, causa C-650/22 (IV, 505)

continua SEGNALAZIONI

Tour operator e manleva di società namibiana:
giurisdizione italiana
Cass., sez. un., ord. 18 novembre 2024, n. 29569 (I, 2881)

Effetti della revocatoria di atto di costituzione
di fondo patrimoniale tra coniugi
Cass. 6 novembre 2024, n. 28593 (I, 2888)

Matrimonio in prova e responsabilità civile
Cass., ord. 5 novembre 2024, n. 28390 (I, 2894)

In tema di responsabilità disciplinare del notaio
*Cass. 24 ottobre 2024, n. 27588 (I, 2915),
e 4 settembre 2024, n. 23755 (I, 3002)*

Malattia professionale multifattoriale, danno differenziale
e concorso di colpa del danneggiato
Cass., ord. 24 ottobre 2024, n. 27572 (I, 2925)

**Attività di fotoreporter e lavoro giornalistico
subordinato**
Cass., ord. 10 ottobre 2024, n. 26466 (I, 2963)

Opere pubbliche e violazione
delle norme sulle distanze legali
Cass., ord. 4 ottobre 2024, n. 26046 (I, 2970)

Impiego pubblico contrattualizzato
e posticipo del trattamento di fine servizio
in caso di prepensionamento per esubero
Cass. 25 settembre 2024, n. 25621 (I, 2980)

Il mutuo di scopo come contratto di durata
Cass., ord. 19 settembre 2024, n. 25193 (I, 2992)

Disconoscimento di paternità e doveri del giudice
Cass., ord. 16 settembre 2024, n. 24738 (I, 2996)

Sull'attività dei periti industriali chimici
Cass. 4 settembre 2024, n. 23726 (I, 3007)

Diritto tabellare e difetto assoluto di giurisdizione
Cass., sez. un., ord. 17 giugno 2024, n. 16784 (I, 3042)

**Divieto di soccorso finanziario ed organismi
di natura non societaria**
Cass., ord. 14 marzo 2024, n. 6871 (I, 3069)

Prestatore del servizio di pagamento,
operazioni disconosciute e onere della prova
Cass. 12 febbraio 2024, n. 3780 (I, 3086)

Associazione non riconosciuta e movimento politico
Cass., ord. 8 febbraio 2024, n. 3575 (I, 3094)

**Velásquez, Duca d'Este, aceto balsamico
e diritto all'immagine del bene culturale**
App. Bologna 24 settembre 2024 (I, 3109)

Sentenza di proscioglimento del giudice di pace
e ammissibilità dell'appello della parte civile
Cass., ord. 10 luglio-4 ottobre 2024, n. 36932, G. (II, 610)

Overruling *in malam partem* ed esclusione
della colpevolezza
Cass. 26 marzo-16 luglio 2024, n. 28594, Boenzi (II, 646)

Illegittimo l'obbligo del casco per i conducenti
maggioresni di monopattini elettrici
Cons. Stato, sez. V, 8 ottobre 2024, n. 8079 (III, 550)

Limiti per la liceità di pratiche commerciali iperboliche
*Cons. Stato, sez. VI, 1° ottobre 2024, n. 7869, e 17 maggio
2024, n. 4422 (III, 553)*

Procedure ad evidenza pubblica e poteri del Rup
Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2024, n. 4435 (III, 591)

Regime di sostegno alla produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili
Corte giust. 7 marzo 2024, causa C-558/22 (IV, 536)

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

SOCIETÀ EDITRICE IL FORO ITALIANO
VIA LUDOVISI, 16 - 00187 ROMA

TEL. 06/3222992 - 3242027 - 3213606 - EMAIL: INFO@ILFOROITALIANO.IT

INFORMAZIONI E ABBONAMENTI: WWW.FOROITALIANO.IT - EMAIL: ORDINIFORO@LATRIBUNA.IT - TEL. 02/88184121

Autorizzazione del Tribunale di Perugia con decreto n. 30 del 23 dicembre 1952
Città di Castello - Tipografia SKA grafica srls - 2024

Spedizione in A.P. -45% - art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Perugia; pubblicazione mensile; contiene inserto pubblicitario

Hanno collaborato alla redazione di questo fascicolo:

Ginevra Ammassari – Marco Anecchino – Silvia Barca – Stefano Bastianon – Carlo Bona – Ettore Bucciante – Bruno Capponi – Geremia Casaburi – Roberto Caso – Giorgio Costantino – Gaetano D’Auria – Luigi de Angelis – Floriana Antonella De Giovanni – Nicola de Luca – Lorella Di Carlo – Sergio Di Paola – Antonio Francesco Esposito – Massimo Fabiani – Maurizio Ferrari – Vincenzo Ferrari – Giovanni Fiandaca – Valeria Finocchio – Stefano Fiore – Luca Fruscione – Federica Floriana Ilacqua – Anastasia Palma – Vincenzo Paone – Angelina-Maria Perrino – Sergio Perrotta – Francesco Petrocelli – Domenico Piombo – Vito Poli – Giancarlo Ricci – Lorenzo Rodio Nico – Roberto Romboli – Paolo Santarelli – Luca Sicignano – Giada Strommillo – Cristoph Simon Thun Hohenstein Welsperg – Antonio Tizzano – Sonia Tognazzi – Aldo Travi

Michele Scialoja, direttore responsabile
Roberto Pardolesi, condirettore
Valentina Cecconi, coordinatrice

Copyright e limitazioni d'utilizzo

Non è consentito l'utilizzo dei contenuti della rivista, senza accordo preventivo scritto con la società editrice del Foro italiano a r.l., per lo sviluppo di software o programmi applicativi, inclusi quelli per l'addestramento di machine learning e sistemi di intelligenza artificiale.

Procedura di valutazione

Il Foro italiano effettua una rigorosa selezione dei contributi (note, articoli, ecc.) destinati alla pubblicazione. Quelli che superano il vaglio dei responsabili d'area e sono caratterizzati da una dimensione consistente (eccedente i 20.000 caratteri) vengono sottoposti a referaggio anonimo "doppio cieco". La procedura di affidamento e compilazione dei referaggi è automatizzata e viene attuata nella parte riservata del sito della rivista (www.foroitaliano.it), cui il valutatore indipendente accede con apposite credenziali. Sul sito è inoltre consultabile l'elenco dei componenti il comitato di referaggio.

Il Foro italiano

già diretto da:

Nicola De Crescenzo, Ferdinando Mecacci, Enrico Scialoja (1876-1877)

Nicola De Crescenzo, Enrico Scialoja (1878-1889)

Enrico Scialoja, Giunio Sabbatini (1890-1908)

Enrico Scialoja, Giunio Sabbatini, Vincenzo Romano (1909-1912)

Enrico Scialoja, Giunio Sabbatini (1913-1925)

Enrico Scialoja, Giunio Sabbatini, Luigi Busatti (1926)

Vittorio Scialoja, Giunio Sabbatini, Luigi Busatti (1927-1928)

Vittorio Scialoja, Luigi Busatti (1929-1933)

Luigi Busatti, Ugo Forti, Antonio Scialoja (1934-1938)

Luigi Busatti, Antonio Scialoja (1939-1943)

Luigi Busatti, Ugo Forti, Antonio Scialoja, Virgilio Andrioli, Carlo Ottolenghi, Adolfo Parpagliolo (1944-46)

Ugo Forti, Antonio Scialoja, Virgilio Andrioli, Carlo Ottolenghi, Adolfo Parpagliolo (1947-1950)

Antonio Scialoja, Virgilio Andrioli (1951-1960)

Antonio Scialoja, Virgilio Andrioli, Giuseppe Branca (1961-1963)

Virgilio Andrioli, Giuseppe Branca, Carlo Scialoja (1964-1976)

Carlo Scialoja, Giuseppe Branca (1977-1982)

Carlo Scialoja (1983-1998)

Michele Scialoja (1999-2011)

Andrea Proto Pisani, Michele Scialoja, Maurizio Converso (2012-2013)

Carlo Maria Barone, Onofrio Fanelli, Roberto Pardolesi, Andrea Proto Pisani, Michele Scialoja (2014-2015)

Carlo Maria Barone, Onofrio Fanelli, Roberto Pardolesi, Michele Scialoja (2016-2018)

Onofrio Fanelli, Roberto Pardolesi, Michele Scialoja (2019-2021)

Roberto Pardolesi, Michele Scialoja (2022-2023)

direzione:

Domenico Dalfino, Giuseppe De Marzo, Stefano Pagliantini, Alessandro Palmieri, Roberto Pardolesi, Michele Scialoja

Il Foro italiano®

marchio registrato della società editrice del Foro italiano

INDICE DELLE DECISIONI

(fascicolo 11 – novembre 2024)

Parte I		CORTI D'APPELLO	
CORTE COSTITUZIONALE		Bologna 24 settembre 2024	col. 3109
sent. 21 novembre 2024, n. 184	col. 2845		
sent. 25 luglio 2024, n. 148	» 2859		
sent. 18 aprile 2024, n. 58	» 2876		
		Parte II	
CORTE DI CASSAZIONE		CORTE DI CASSAZIONE	
sez. un. ord. 18 novembre 2024, n. 29569	» 2881	sez. I 16 luglio - 23 agosto 2024, n. 33047	col. 601
sez. III 6 novembre 2024, n. 28593	» 2888	sez. V ord. 10 luglio - 4 ottobre 2024, n. 36932, G.	» 610
sez. III ord. 5 novembre 2024, n. 28390	» 2894	sez. un. 30 maggio - 1° ottobre 2024, n. 36460, Zangari	» 617
sez. un. ord. 5 novembre 2024, n. 28350	» 2907	sez. un. 28 marzo - 27 settembre 2024, n. 36208, Calpitano	» 632
sez. II 24 ottobre 2024, n. 27588	» 2915	sez. VI 26 marzo - 16 luglio 2024, n. 28594, Boenzi	» 646
sez. lav. ord. 24 ottobre 2024, n. 27572	» 2925		
decr. 10 ottobre 2024	» 2929		
sez. lav. ord. 10 ottobre 2024, n. 26466	» 2963		
sez. II ord. 4 ottobre 2024, n. 26046	» 2970		
sez. I ord. 2 ottobre 2024, n. 25910	» 2976		
sez. lav. 25 settembre 2024, n. 25621	» 2980		
sez. I ord. 23 settembre 2024, n. 25458	» 2930		
sez. I ord. 19 settembre 2024, n. 25193	» 2992		
sez. I ord. 16 settembre 2024, n. 24738	» 2996	Parte III	
sez. II 4 settembre 2024, n. 23755	» 3002	CONSIGLIO DI STATO	
sez. II 4 settembre 2024, n. 23726	» 3007	sez. V 17 ottobre 2024, n. 8318	col. 537
sez. III ord. 28 agosto 2024, n. 23300	» 3012	sez. V 8 ottobre 2024, n. 8079	» 550
sez. lav. 20 agosto 2024, n. 22957	» 3018	sez. VI 1° ottobre 2024, n. 7869	» 553
sez. lav. 19 agosto 2024, n. 22910	» 3018	sez. VI ord. 9 luglio 2024, n. 6057	» 577
sez. un. ord. 8 agosto 2024, n. 22486	» 3028	sez. V 17 maggio 2024, n. 4435	» 591
sez. I ord. 25 luglio 2024, n. 20764	» 2930	sez. VI 17 maggio 2024, n. 4422	» 553
sez. II ord. 12 luglio 2024, n. 19234	» 3031		
sez. II ord. 10 luglio 2024, n. 18903	» 2930		
sez. I ord. 8 luglio 2024, n. 18659	» 3038		
sez. un. ord. 17 giugno 2024, n. 16784	» 3042		
sez. I ord. 14 marzo 2024, n. 6871	» 3069		
sez. III 12 febbraio 2024, n. 3780	» 3086		
sez. I ord. 8 febbraio 2024, n. 3575	» 3094		
sez. III ord. 30 gennaio 2024, n. 2779	» 2931		
		Parte IV	
		CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA	
		sent. 4 ottobre 2024, causa C-650/22	col. 505
		sent. 7 marzo 2024, causa C-558/22	» 536

INDICE ANALITICO
(fascicolo 11 – novembre 2024)

Articoli, note, osservazioni

SILVIA BARCA — *Il coniuge debole resta debole e merita di essere ingannato* (Nota a Cass., ord. 5 novembre 2024, n. 28390) I, 2901

STEFANO PAGLIANTINI — *Nella spirale procellosa del mutuo ipotecario solutorio (e di quello condizionato): noterelle sul giurista prestigiatore ai confini della realtà* (Nota a Cass., decr. 10 ottobre 2024, ord. 23 settembre 2024, n. 25458, 25 luglio 2024, n. 20764, 10 luglio 2024, n. 18903, e 30 gennaio 2024, n. 2779) I, 2952

VINCENZO FERRARI — *La «creatività» da titolo d'acquisto del diritto d'autore a fattore di qualificazione del lavoro giornalistico* (Nota a Cass., ord. 10 ottobre 2024, n. 26466) I, 2967

MAURIZIO FERRARI - ANASTASIA PALMA — *L'incomparabilità tra lavoro pubblico e privato nella convergenza di funzioni dei trattamenti retributivo-previdenziali di fine servizio e fine rapporto* (Nota a Cass. 25 settembre 2024, n. 25621)..... I, 2988

BRUNO CAPPONI — *Innesti problematici tra l'art. 380 bis c.p.c. e l'art. 391 c.p.c. (ancora sulla «nuova procura speciale», celebrando la sua abolizione)* (Nota a Cass., ord. 12 luglio 2024, n. 19234) . I, 3035

GINEVRA AMMASSARI — *Il tempo delle udienze e la durata del processo* (Nota a Cass., ord. 17 giugno 2024, n. 16784) I, 3061

LUCA FRUSCIONE — *Sull'applicazione del divieto di soccorso finanziario ad organismi di natura non societaria. Giurisprudenza contabile e di legittimità a confronto* (Nota a Cass., ord. 14 marzo 2024, n. 6871) I, 3078

SERGIO PERROTTA — *Le conseguenze della mancata prova nelle operazioni disconosciute* (Nota a Cass. 12 febbraio 2024, n. 3780) I, 3088

ROBERTO CASO — *Il diritto all'immagine del bene culturale nell'epoca del sovranismo (retroattivo): Velásquez, il Duca d'Este e l'aceto balsamico* (Nota a App. Bologna 24 settembre 2024) I, 3123

FLORIANA ANTONELLA DE GIOVANNI — *La Cassazione torna sulla competenza del giudice penale in ordine alla restituzione delle cose sequestrate* (Nota a Cass. 16 luglio - 23 agosto 2024, n. 33047) II, 606

CRISTOPH SIMON THUN HOHENSTEIN WELSPERG — *Mutamento sfavorevole nella giurisprudenza delle sezioni unite e interpretazione di elementi normativi* (Nota a Cass. 26 marzo - 16 luglio 2024, n. 28594, Boenzi)..... II, 657

GIUSEPPE DE MARZO — *La certezza del diritto nel prisma dell'applicazione giurisprudenziale: quando è necessario estremo rigore nell'esame dei casi e nella definizione delle categorie concettuali* (Nota a Cass. 26 marzo - 16 luglio 2024, n. 28594, Boenzi)..... II, 661

STEFANO BASTIANON — *Il caso Diarra e i trasferimenti dei giocatori "sotto contratto": ancora un intervento "forte" della Corte di giustizia in ambito sportivo* (Nota a Corte giust. 4 ottobre 2024, causa C-650/22) IV, 525

LORENZO RODIO NICO — *Il principio di selettività degli aiuti di Stato secondo la Corte di giustizia* (Nota a Corte giust. 7 marzo 2024, causa C-558/22)..... IV, 559

NICOLA DE LUCA - LUCA SICIGNANO — *Il terzo correttivo al codice della crisi (parte seconda). Il concordato preventivo* V, 393

STEFANO FIORE — *«A colpi d'ascia». L'abolizione dell'abuso d'ufficio e il nuovo assetto della tutela penale della pubblica amministrazione*..... V, 413

SONIA TOGNAZZI — *Limiti alla pubblicazione degli atti del procedimento penale. Il caso giudiziario della giornalista di Huelva* V, 425

I, 2967 *Giurisprudenza*
(in neretto le voci del Repertorio del Foro italiano)

Abuso di poteri e violazione dei doveri d'ufficio

STEFANO FIORE, «A colpi d'ascia». *L'abolizione dell'abuso d'ufficio e il nuovo assetto della tutela penale della pubblica amministrazione* V, 413.

Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in genere

Consorzi partecipati da enti locali — Perdite di bilancio per tre esercizi consecutivi — Divieto di soccorso finanziario da parte dell'amministrazione — Esclusione (Cass., ord. 14 marzo 2024, n. 6871). I, 3069 (con *nota* di LUCA FRUSCIONE).

Appello penale

V. *Impugnazioni penali in genere*.

Associazione non riconosciuta

Esclusione dell'associato — Gravi motivi (Cass., ord. 8 febbraio 2024, n. 3575). I, 3094.

Regolamento modificativo dello statuto — *Quorum* — Mancanza — Invalidità — Pubblicazione su sito web — Irrilevanza (*id.*). I, 3094.

Beni culturali, paesaggistici e ambientali

Diritto all'immagine del bene culturale — Violazione — Danno patrimoniale — Risarcimento — Fattispecie (App. Bologna 24 settembre 2024). I, 3109 (con *nota* di ROBERTO CASO).

Cassazione civile

Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati — Decreto di estinzione a seguito di mancata istanza di decisione — Successiva istanza di fissazione dell'udienza — Estinzione del giudizio (Cass., ord. 12 luglio 2024, n. 19234). I, 3031 (con *nota* di BRUNO CAPPONI).

Circolazione stradale

Monopattini elettrici — Conducenti maggiorenni — Casco protettivo — Obbligo imposto dai comuni — Illegittimità (Cons. Stato, sez. V, 8 ottobre 2024, n. 8079). III, 550.

Competenza e giurisdizione penale

Cose sequestrate — Controversia sulla proprietà — Rimesione al giudice civile — Termine per incardinare il giudizio

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA; sentenza 24 settembre 2024; Pres. DE ROSA, Est. DONOFRIO; Soc. Aceto balsamico del duca Adriano Grosoli (Avv. CAVANI, CRETA, MIRTO) c. Min. beni e attività culturali e turismo (Avv. dello Stato).

Beni culturali, paesaggistici e ambientali — Diritto all'immagine del bene culturale — Violazione — Danno patrimoniale — Risarcimento — Fattispecie (Cost., art. 9; • cod. civ., art. 10, 2043; • l. 22 aprile 1941 n. 633, protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 96, 97; • d.leg. 22 gennaio 2004 n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 l. 6 luglio 2002 n. 137, art. 107, 108).

In mancanza di autorizzazione amministrativa e in spregio alle modalità espresse dalla pubblica amministrazione competente, l'uso dell'immagine del bene culturale costituisce illecito civile fonte di danno risarcibile (nella specie, la corte ha dichiarato che la riproduzione, senza riferimenti alla fonte, di un dipinto di Diego Velázquez raffigurante Francesco I d'Este, custodito dalla Galleria estense di Modena, all'interno di un marchio di un'impresa produttrice di aceto balsamico, costituisce violazione del diritto all'immagine del bene culturale, sancendo il risarcimento del solo danno patrimoniale equivalente alla mancata corresponsione alla pubblica amministrazione dei canoni annuali previsti dai tariffari ministeriali e negando il ristoro del danno non patrimoniale in quanto la stessa amministrazione aveva dato parere positivo sulla riproduzione). (1)

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. — Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16 febbraio 2018 il ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Bologna la società Aceto balsamico del duca Adriano Grosoli s.r.l. chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per indebito utilizzo da parte della convenuta dell'immagine del dipinto del Duca Francesco I d'Este del Velázquez di proprietà della Galleria estense di Modena per mancanza della prescritta autorizzazione amministrativa e per mancato pagamento del canone. Chiedeva anche l'inibitoria dell'utilizzo.

Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo l'incompetenza del tribunale ordinario in favore del tribunale delle imprese e la prescrizione del diritto azionato, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda per sua infondatezza.

Con sentenza 20464/19 depositata il 19 giugno 2019, il Tribunale di Bologna dichiarava la propria competenza; dichiarava tenuta [sic] e condannava la società convenuta al pagamento della somma pari ad euro 22.832 per ogni anno di utilizzazione dell'immagine, oltre interessi e rivalutazione; rigettava ogni altra domanda; compensava integralmente le spese di lite.

2. — Con atto di citazione notificato in data 17 gennaio 2020 Aceto balsamico del duca Adriano Grosoli s.r.l. proponeva appello per i seguenti motivi.

Con il primo motivo eccepiva la nullità della sentenza sul presupposto dell'incompetenza dell'autorità adita in favore della sezione specializzata in materia di impresa, anche in considerazione della richiesta di inibitoria formulata in via subordinata dal ministero che inciderebbe sull'uso del marchio registrato.

Con il secondo motivo deduceva carenza di motivazione in ordine all'esistenza di un obbligo al versamento di un corrispettivo per l'utilizzo dell'immagine in questione, ritenendo insussistente il diritto dello Stato all'uso esclusivo del bene immateriale. Il riconoscimento di un diritto di uso esclusivo pubblico sul bene immateriale si tradurrebbe in un diritto d'autore *sui generis*, di durata illimitata, contrastante con il principio del *numerus clausus* che informa la materia della proprietà intellettuale e industriale e con il combinato disposto degli art. 11 e 29 l. n. 633 del 1941, che prevedono la durata ventennale del diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il nome

e per conto delle amministrazioni dello Stato, delle province e dei comuni. Un siffatto diritto esclusivo sulla riproduzione e utilizzazione in capo agli enti pubblici sarebbe violativo di principi di ordine costituzionale (libera iniziativa economica ex art. 41 Cost., promozione della cultura ai sensi dell'art. 9 Cost.) e sovranazionale (convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, Convenzione universale sul diritto d'autore del 6 settembre 1952) in quanto si atterrebbe a limite alla circolazione e alla stessa fruibilità delle opere dell'ingegno, con conseguente disparità di trattamento ex art. 3 Cost. per ingiustificata discriminazione fra tutela del patrimonio artistico pubblico e privato.

Con il terzo motivo l'appellante prospettava vizio di motivazione in ordine alla ritenuta mancata prova del versamento di somme a titolo di canone e/o corrispettivo per l'utilizzo dell'immagine, considerato l'avvenuto finanziamento da parte della società dell'opera di restauro del quadro.

Con il quarto motivo deduceva omessa motivazione circa l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento.

Con il quinto motivo l'appellante contestava la quantificazione del danno operata dal primo giudice sulla base del canone determinato nel 1997 dalla soprintendenza, senza considerare le contestazioni mosse e senza aver disposto una c.t.u. Non sarebbe poi rispondente al vero il fatto che la società non abbia contestato il *quantum* della liquidazione, avendo contestato in radice la debenza stessa di un corrispettivo, rendendo così irrilevante una specifica contestazione sul *quantum*. Sarebbe, infatti, inconferente la pretesa verifica dei bilanci compiuta dalla commercialista poiché i bilanci, esponendo dati contabili aggregati, non tengono conto del fatto che il fatturato della convenuta è generato anche da prodotti non contrassegnati dal marchio del Duca.

Per tutti tali motivi formulava le seguenti conclusioni:

«Voglia l'ecc.ma corte d'appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente appello: riformare integralmente, per i motivi esposti in narrativa, la sentenza a verbale n. 20464/2019 del Tribunale di Bologna, prima sezione civile, in persona del giudice unico g.o.t. dott.ssa Mariangela Gentile, pubblicata in data 19 giugno 2019, r.g. n. 27041/2018, repertorio n. 21491/2019 e, previa sospensione, ai sensi degli art. 283 e 351 c.p.c. dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza impugnata; voglia, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della sentenza stessa in quanto pronunciata da giudice funzionalmente incompetente, per essere l'oggetto della controversia interferente con i diritti di marchio della Aceto balsamico del duca Adriano Grosoli s.r.l. e quindi rientrante nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Bologna, e rinviare pertanto la causa alla sezione specializzata in materia di impresa di detto tribunale, fissando alla parte appellata un termine per la eventuale riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 50 c.p.c.

— In via subordinata, riformare la impugnata sentenza per i motivi sopra spiegati e specificamente: — per aver erroneamente affermato che al soggetto pubblico che abbia in custodia un bene culturale spetta un compenso per l'uso che ne faccia un terzo a fini commerciali anche qualora ciò non comporti l'uso del bene materiale, ma solo del suo contenuto immateriale;

— qualora l'intestata corte ritenga corretta l'interpretazione data dal primo giudice delle norme succedutesi nel tempo in materia di beni culturali, voglia la intestata corte dichiarare la non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità delle norme così interpretate per contrasto con gli art. 3, 9, 10, 41, 76 e 77 Cost. e rimettere quindi gli atti alla Corte costituzionale.

— In ogni caso, accertare e dichiarare che Aceto del Duca fu a suo tempo autorizzata all'uso dell'immagine riprodotta nel quadro conservato nella Galleria estense e versò un adeguato corrispettivo per il suo uso.

— In via di ulteriore subordinata, dichiarare che l'eventuale diritto al risarcimento del danno invocato da parte attrice si è prescritto, totalmente o parzialmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2948, n. 4, c.c. e 2497, comma 1, c.c. o, in subordine, 2496 c.c.

— In via di estremo subordine, escludere/diminuire il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. alla luce dei colpevoli ritardi e del contraddittorio contegno tenuto dal ministero e dalle sue articolazioni nel corso di tutti questi lunghi anni, come già ampiamente illustrato nella parte in fatto della comparsa di risposta in primo grado.

— In via istruttoria, ammettersi le prove per testi non accolte in primo grado, articolate nella memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 14 settembre 2018.

— In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, onorari, oltre al 40 rimborso forfettario in misura del 15 per cento, c.p.a. 4 per cento, Iva se dovuta, di entrambi i gradi di giudizio».

3. — Si costituiva in giudizio il ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo appello incidentale per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale non riconosciuto dal giudice di prime cure.

In ordine al primo motivo parte appellata condivideva il ragionamento del primo giudice, trattandosi di vertenza avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati dalla riproduzione non autorizzata dell'immagine del dipinto, a fronte del perdurante indebito utilizzo del bene culturale per scopi commerciali, senza alcuna richiesta di revoca del marchio o di contestazione della sua validità.

Nel merito dei motivi *sub* 2 (secondo cui il corrispettivo per l'uso di beni culturali sarebbe dovuto solo in caso di uso materiale del bene stesso) e *sub* 3 (pretesa erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la società non avrebbe corrisposto alcun corrispettivo) rilevava che è fatto pacifico e non contestato l'inadempimento della società, che ha fatto uso a fini commerciali dell'immagine del dipinto raffigurante il Duca Francesco I d'Este senza autorizzazione da parte dell'amministrazione e senza versamento del canone annuo.

In ordine al quarto motivo, circa la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'appellato evidenziava la natura dell'illecito permanente perpetrato, oltre che l'avvenuta interruzione della prescrizione a mezzo di atti stragiudiziali e, ai sensi del combinato disposto degli art. 2944 e 1988 c.c., a mezzo del riconoscimento di debito di cui al doc. 6 prodotto da parte attrice nel fascicolo di primo grado (lettera dell'11 aprile 1985).

In ordine al quinto motivo riteneva congrua la quantificazione del danno operata dal primo giudice in euro 22.832 per ogni anno di utilizzazione, avuto riguardo alla perizia prodotta in giudizio, nonché alla nota del 17 luglio 1997 prot. n. 5836 con la quale la soprintendenza per i beni artistici e storici di Modena aveva quantificato il canone annuo per l'anno 1997 in lire 50.000.000, quantificazione oggetto di parere positivo del ministero.

Svolgendo appello incidentale, parte appellata chiedeva inoltre la condanna di controparte al risarcimento del danno non patrimoniale, poiché la riproduzione del dipinto ha svilito indebitamente il bene culturale che, unitamente ad altri dipinti, costituisce un nucleo composto di beni culturali di rilevanza internazionale. Insisteva inoltre sull'inibitoria.

Formulava quindi le seguenti conclusioni:

«In via principale: respingere l'appello proposto dalla società appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Bologna appellata; in via riconvenzionale: in accoglimento dell'appello incidentale:

a) condannare la società appellante Aceto balsamico del duca Adriano Grosoli s.r.l. al pagamento della somma di euro 50.000, a titolo di danno d'immagine, o nella diversa somma che verrà accertata o, in subordine, determinata in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;

b) inibire alla società appellante Aceto balsamico del duca Adriano Grosoli s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'ulteriore utilizzazione dell'immagine del dipinto del Duca Francesco I d'Este del Velásquez e fissare a carico della stessa, anche ai sensi dell'art. 614 *bis* c.p.c., il pagamento di una somma non inferiore a euro 10.000 per ogni ulteriore condotta posta in essere in violazione dell'ordine inibitorio;

c) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio».

4. — In corso di causa veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Il procedimento veniva poi rinviato per precisazione delle conclusioni e, su istanza di discussione orale ex art. 352 c.p.c. di parte appellante, giungeva infine per discussione all'udienza del 10 settembre 2024.

5. — La corte ritiene l'appello meritevole di parziale accoglimento. In ordine al primo motivo si rileva quanto segue.

In linea generale, va preliminarmente rilevato che le sezioni unite della Suprema corte con la sentenza del 23 luglio 2019, n. 19882, *Foro it.*, 2019, I, 3553, avallando l'orientamento maggioritario sviluppatosi sul punto al momento della rimessione della questione, hanno affermato che il rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa, subentrate dal 2012 alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario (come nel caso di specie), non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario, mentre rientra nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario solo ove questo sia diverso da quello ove la prima è istituita (cfr. anche Cass., sez. I, 12 giugno 2020, n. 11340, *ForoPlus*).

Anche poi volendo ritenere l'eccezione di nullità della sentenza emessa da giudice monocratico anziché collegiale ritualmente proposta dall'appellante, nonostante la genericità della sua formulazione in citazione, si ritiene che la presente vertenza abbia ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla lesione del diritto all'immagine in conseguenza dell'indebito utilizzo per scopi commerciali di un bene culturale, con richiesta di inibitoria strettamente connessa, ragion per cui si è totalmente al di fuori della competenza della sezione specializzata d'impresa giacché l'amministrazione non ha mai contestato la validità del marchio.

La contestazione dell'illecito utilizzo di un'immagine di un personaggio celebre non rientra nella competenza delle sezioni specializzate, poiché il diritto all'immagine appartiene al novero dei diritti della personalità ed è specificamente oggetto di tutela sulla base della normativa civilistica e dei relativi fondamenti costituzionali (art. 2 Cost.).

Peraltro, al pari del diritto all'immagine della persona disciplinato dall'art. 10 c.c., può sicuramente configurarsi un diritto all'immagine con riferimento a un bene culturale in considerazione del suo valore collettivo, che trova il proprio fondamento normativo in un'espressa previsione legislativa ovvero negli art. 107 e 108 d.leg. n. 42 del 2004, norme di diretta attuazione dell'art. 9 Cost. (Corte cost. n. 194 del 2013, *Foro it.*, 2013, I, 2733), oltre che nei numerosi espressi richiami nello stesso codice al diritto all'immagine e al decoro del bene culturale (art. 45, comma 1, 49, commi 1 e 2, 52, comma 1 *ter*, 96, 120, comma 2). Il comma 3 *bis* dell'art. 108 cod. beni culturali parla espressamente di «immagini di beni culturali» legittimamente acquisite, liberamente divulgabili qualora senza scopo di lucro.

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato la configurabilità del diritto all'immagine anche in relazione a soggetti privi di personalità fisica (cfr. Cass. 2039/18, *id.*, 2018, I, 855; 23401/15, *id.*, Rep. 2016, voce *Associazione non riconosciuta*, n. 6; 12929/07, *id.*, Rep. 2007, voce *Danni civili*, n. 382), con conseguente diritto al risarcimento dei danni nel caso di lesione, essendo in presenza di diritti di una persona giuridica o di un ente collettivo, che rappresentano l'equivalente dei diritti della persona fisica aventi fondamento diretto nella Costituzione e, precisamente, nell'art. 2 che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo anche nelle formazioni sociali.

Peraltro, nel caso di specie, il marchio registrato il 18 gennaio 1989, rinnovato il 27 maggio 2010 e il 31 gennaio 2001, ha titolo «aceto balsamico di Modena del duce busto di guerriero», colore «rosa nero marrone» (doc. 16.1 fascicolo convenuto primo grado) e dalle informazioni di cui al doc. 16.3 risulta così descritto: «il marchio consiste nella scritta aceto balsamico del duca associata all'immagine del busto di un guerriero con viso roseo, baffi e capelli fluenti neri, armatura nera con drappo rosa a tracolla, sul fondo marrone scuro, inscritta in una riserva di

spazio sostanzialmente rettangolare (figurativo a colori)». Ne consegue che il marchio registrato dalla società non ha alcuno specifico riferimento al quadro in oggetto, al suo autore e al soggetto ritratto, facendo peraltro riferimento soltanto a tre colori espressamente richiamati «rosa nero e marrone», numero sicuramente esiguo e incompatibile con l'importante opera della cui immagine si discute.

Passando al secondo e terzo motivo di appello va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento.

Gli art. 106, 107 e 108 cod. beni culturali e del paesaggio (d.leg. 22 gennaio 2004 n. 42), attuativi dei principi di cui all'art. 9 Cost. («La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni»), sono volti alla tutela dei beni culturali quale patrimonio storico-artistico aventi valore identitario per la nazione e, come tali, destinati ad essere fruiti da parte dell'intera collettività in forme volte allo sviluppo della cultura ed alla promozione della conoscenza da parte del pubblico.

L'art. 106 cod. beni culturali prevede che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali in consegna a singoli richiedenti per finalità compatibili con la loro destinazione culturale. Per i beni in consegna al ministero, quest'ultimo determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento, mentre, per i beni diversi, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del ministero e rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene, assicurando la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo.

L'art. 107 cod. beni culturali prevede che il ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore e, ai sensi del comma 2, è di regola vietata la riproduzione dei beni culturali, salvo che nelle ipotesi eccezionali tassativamente previste con le modalità stabilite da apposito decreto.

L'art. 108 cod. beni culturali prevede poi che i canoni di concessione e i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto: a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente. Nessun canone è invece dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro, e sono in ogni caso libere specifiche attività, espressamente previste dalla norma, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale.

Il divieto di utilizzo dell'immagine di beni culturali senza specifica autorizzazione si ricollega quindi direttamente al principio per cui i beni culturali, qualora toccati da dinamiche di mercato, perderebbero il loro valore come individuato e ritenuto meritevole di tutela dal legislatore; solo un'autorizzazione amministrativa può rimuovere il limite all'esercizio dell'attività economica del privato, previa valutazione tecnico-discrezionale della compatibilità dell'uso dell'immagine con la destinazione culturale del bene.

Ne consegue che, in mancanza di detta autorizzazione e in spregio alle modalità espresse dall'amministrazione, l'uso dell'immagine è illecito e, come tale, fonte di danno risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. in presenza dei presupposti richiesti dalla norma.

Le deduzioni di parte appellante ruotano, sostanzialmente, intorno alla ritenuta assimilabilità della tutela legale dei beni culturali apprestata dagli art. 107 e 108 d.leg. n. 42 del 2004, riguardo al necessario pagamento di un canone e alla preventiva

concessione di autorizzazione per la riproduzione, a quella in tema di diritto d'autore ovvero delle opere dell'ingegno o ancora del marchio, deducendone la violazione sotto vari profili, come ad esempio per la creazione di un nuovo diritto immateriale al di fuori di quelli previamente riconosciuti dalla legge e senza limitazione temporale.

Tale assimilazione è tuttavia assolutamente inconferente, lì dove non si può ritenere che le due discipline sul diritto di autore e quella contenuta nel codice dei beni culturali interferiscano tra loro, giacché l'una è volta a garantire la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo e dei loro autori, l'altra a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura in attuazione dell'art. 9 Cost.

Gli art. 107 e 108 d.leg. n. 42 del 2004 sono inseriti nel titolo II sulla «Fruizione e valorizzazione» dei beni culturali con specifico riguardo all'«Uso dei beni culturali» ed individuano i presupposti per il legittimo uso degli stessi nell'ottica della tutela del patrimonio artistico nazionale, non già per la tutela della paternità intellettuale delle opere in cui tali beni culturali si concretano e di ritrazione dei relativi proventi secondo una logica privatistica, né quali presupposti di tutela volta ad evitare la confondibilità di un marchio circa la provenienza o l'origine di prodotti dell'impresa che si avvale dello stesso. La stessa previsione del pagamento di un canone nelle ipotesi di riproduzione dell'opera d'arte per finalità commerciale non risponde a finalità lucrativa, ma di implementazione della tutela del patrimonio culturale. Se il marchio è un segno distintivo idoneo a consentire al pubblico dei consumatori di distinguere i prodotti o servizi di un imprenditore da quelli simili di un altro imprenditore, la cui disciplina rientra nell'ambito dei meri rapporti commerciali tra privati, la disciplina dettata in materia di beni culturali trae invece origine dall'esigenza di protezione pubblica del patrimonio artistico, storico e archeologico. Risulta, quindi, totalmente infondato il preteso contrasto della disciplina legale di cui al d.leg. n. 42 del 2004 con il *numerus clausus* della proprietà intellettuale e industriale, posto che, se la normativa in materia di beni culturali è finalizzata alla migliore e più efficiente conservazione e gestione del patrimonio culturale per la pubblica fruizione per la finalità costituzionale dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, la disciplina in materia di proprietà intellettuale è volta a tutelare i diritti di un'opera dell'ingegno.

La disciplina sui beni culturali costituisce normativa di diretta attuazione di principi costituzionali assumendo le connotazioni di «parametro interposto», così come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 17 luglio 2013, n. 194, cit., resa sulla legittimità degli art. 1, comma 2, 2, 4, commi 1, 2 e 3, l. reg. Lombardia 31 luglio 2012, n. 16 (valorizzazione dei reperti mobili e dei cimeli appartenenti a periodi storici diversi dalla prima guerra mondiale) ove si legge: «non appare superfluo sottolineare la circostanza che il codice dei beni culturali e del paesaggio si “autoqualifichi” (art. 1, comma 1) come normativa di “attuazione dell’art. 9 Cost.”, assumendo le connotazioni tipiche del “parametro interposto”, alla stregua del quale misurare la compatibilità costituzionale delle disposizioni con esso eventualmente in contrasto: non diversamente da quanto questa corte ebbe modo di osservare a proposito della l. 15 dicembre 1999 n. 482 (norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), attuativa dell’art. 6 Cost. (sentenze n. 170 del 2010, *id.*, 2011, I, 1308; e n. 159 del 2009, *ibid.*, 1309). Lo stesso art. 1 del codice, in particolare, nel dettare i principi della relativa disciplina, significativamente sancisce — al comma 2 — che “la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura”: implicando, per un verso, il riferimento a un “patrimonio” intrinsecamente comune, non suscettibile di arbitrarie o improponibili frantumazioni ma, nello stesso tempo, naturalmente esposto alla molteplicità e al mutamento e, perciò stesso, affidato, senza specificazioni, alle cure della “Repubblica”; e, per altro verso, una sorta di ideale contiguità, nei limiti consentiti, fra le distinte funzioni di “tutela” e di “valorizzazione” di questo “patrimonio” medesimo, ciascuna iden-

tificata nel proprio ambito», in linea con quanto già affermato in altre precedenti pronunce; cfr. Corte cost. n. 94 del 1985, *id.*, 1988, I, 332, «Il paesaggio, unitamente al patrimonio storico ed artistico della nazione, costituisce un valore cui la Costituzione ha conferito straordinario rilievo, collocando la norma che fa carico alla Repubblica di tutelarla tra i principi fondamentali dell'ordinamento (art. 9, comma 2, Cost.)».

Ed anche la Corte di giustizia ha avuto modo di affermare che la «conservazione del patrimonio storico ed artistico nazionale possono costituire esigenze imperative che giustificano una restrizione della libera prestazione dei servizi» (sent. 21 febbraio 1991, causa C-180/89).

Si deve inoltre ritenere totalmente infondata la questione di costituzionalità come prospettata dall'appellante in rapporto all'asserito contrasto tra la normativa in materia di beni culturali e gli art. 3, 9 10, 41, 76 e 77 Cost., giacché, come già sopra evidenziato, i beni sottoposti a vincolo culturale ricevono dall'ordinamento una tutela pubblicistica in quanto espressione di un'identità collettiva che l'ordinamento intende preservare. Pertanto, la durata temporale illimitata dei diritti relativi ai beni culturali non appare irragionevole, ma risponde a prevalenti ragioni costituzionali di valorizzazione e fruizione collettiva degli stessi, escludendo, di conseguenza, una qualsiasi disparità di trattamento tra enti pubblici e privati nella gestione di tali beni, poiché soltanto i primi possono assicurarne un uso compatibile con le esigenze dell'ordinamento.

Nel caso di specie, è pacifico l'uso dell'immagine del dipinto del Duca Francesco I d'Este del Velázquez da parte della società odierna appellante per mero scopo di lucro e lo stesso ricade quindi pienamente nella disciplina di cui agli art. 107 e 108 d.leg. 42/04, attuativi dell'art. 9 Cost., con conseguente risarcibilità del danno ingiusto per violazione di norme di legge ordinaria ex art. 2043 c.c., laddove il danno è costituito dallo svilimento dell'immagine del bene culturale, perché riprodotto e utilizzato senza autorizzazione e controllo, e dalla perdita economica patita dall'istituto museale per il mancato pagamento del canone di concessione e dei corrispettivi di riproduzione.

Parte appellante vorrebbe operare una distinzione tra il bene materiale (ossia, nel caso di specie, il quadro) e il bene immateriale (la riproduzione fotografica del ritratto) ritenendo applicabili i citati vincoli pubblicistici soltanto ai beni materiali e non anche a quelli immateriali, che sarebbero di libera utilizzazione una volta caduti in pubblico dominio.

Tale tesi non può essere accolta.

La normativa in materia di beni culturali attualmente in vigore (d.leg. 42/04 cd. codice dei beni culturali) prevede infatti una preventiva e necessaria concessione per la riproduzione dei beni culturali e, nell'impianto normativo di riferimento, il termine «riproduzione» (mezzo tramite il quale si ottiene una duplicazione) si collega direttamente all'immagine e assume un significato ampio, che si sostanzia non soltanto nella forma esteriore degli oggetti corporei, ma anche nella forma impressa su un supporto artificiale.

Il bene culturale di per sé considerato, come entità immateriale distinta dal supporto materiale cui inerisce e costituente un valore identitario collettivo destinato alla fruizione pubblica, costituisce per l'ordinamento un bene giuridico meritevole di tutela rafforzata anche a livello costituzionale (Trib. Venezia 24 ottobre 2022).

La lettera della legge non distingue affatto tra bene culturale inteso quale bene materiale ovvero immateriale e da una lettura sistematica delle norme si desume un generale diritto all'immagine dei beni culturali, garantito tramite il divieto di riproduzione dei medesimi, con la previsione di specifiche deroghe nei casi in cui la riproduzione sia realizzata senza scopo di lucro, in modo da garantire il dovuto bilanciamento tra la libera e pubblica fruibilità del patrimonio culturale e, in ossequio all'art. 9 Cost., l'esigenza di tutela e valorizzazione dello stesso tramite la previsione di limiti pubblicistici come il divieto di riproduzione.

E proprio dall'elencazione dettagliata delle attività sottratte all'obbligo di preventiva autorizzazione emerge l'esistenza giuridica di un *quid pluris*, diverso dal mero sfruttamento economico della riproduzione del bene culturale, che anzi pone su un

piano meramente accessorio l'aspetto patrimoniale, giungendo fino alla sua esclusione nei casi individuati dall'art. 108; *quid pluris* che costituisce il punto focale della tutela individuabile nella destinazione funzionale dei beni culturali ad essere fruiti in modo culturalmente qualificato e gratuito da parte dell'intera collettività, secondo modalità che portino allo sviluppo della cultura ed alla promozione della conoscenza da parte del pubblico del patrimonio storico e artistico della nazione.

«Il perseguimento delle finalità ultime individuate dalla normativa di tutela dei beni culturali non può prescindere dalla tutela della loro immagine (e, infatti, non ne prescinde). Ciò in quanto costituisce fine ultimo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale la sua pubblica fruizione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, cod. beni culturali: «1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione», e dell'art. 6, comma 1, cod. beni culturali: «1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura». ... La natura stessa del bene culturale intrinsecamente dunque esige la protezione della sua immagine, mediante la valutazione di compatibilità riservata all'amministrazione, intesa come diritto alla sua riproduzione nonché come tutela della considerazione del bene da parte dei consociati oltre che della sua identità, intesa come memoria della comunità nazionale e del territorio, quale nozione identitaria collettiva: tale contenuto configura un diritto all'immagine del bene culturale in senso pieno» (Trib. Firenze 11 aprile 2022, *id.*, Rep. 2023, voce *Beni culturali, paesaggistici e ambientali*, n. 167; Trib. Firenze 20 aprile 2023, *id.*, 2023, I, 2256).

Tale esigenza emergeva anche nella legislazione precedente all'emanazione del codice dei beni culturali, in quanto anche la precedente normativa prevedeva la necessità di una previa autorizzazione da parte dell'amministrazione e il pagamento di un canone per l'uso. Ed invero, già il r.d. 30 gennaio 1913 n. 363, con il quale veniva approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della l. 20 giugno 1909 n. 364, all'art. 16 prevedeva la necessità di fare domanda al sovrintendente o di ottenere il consenso per la riproduzione, mediante fotografia, di cose sottoposte ai vincoli della legge di pertinenza dello Stato. La successiva legge Ronchey 14 gennaio 1993 n. 4 di conversione del d.l. 14 novembre 1992 n. 433, recante «Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato», disciplinava il servizio di riproduzione di beni culturali e, con successivo decreto 8 aprile 1994 del ministro dei beni culturali recante il tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al ministero, fu previsto che la facoltà di riproduzione e l'uso di tali beni e del materiale relativo ai medesimi (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, facsimile, calchi, rilievi e altro) fossero oggetto di concessione, oltre che soggetti al pagamento dei canoni e dei corrispettivi ivi fissati. Parimenti, il d.m. 139/97 prevedeva all'art. 8 i criteri da seguire per la determinazione del canone da corrispondere all'amministrazione a fronte della concessione per la riproduzione di un bene culturale. E, ancora, l'art. 115 d.leg. 490/99 prevedeva la necessità del rilascio, ai fini della riproduzione di beni culturali, di una concessione da parte dell'amministrazione, nonché l'esigenza del pagamento di un corrispettivo commisurato a parametri predeterminati.

L'esistenza di una normativa specifica già all'epoca di avvio dell'utilizzo dell'immagine del Duca Francesco I d'Este da parte della società appellante (1974) imponeva quindi fin dall'inizio, ai fini di un legittimo utilizzo, la necessità di inoltrare richiesta espressa al ministero per ottenere l'autorizzazione, richiesta che la società inoltrò solo nel 1985.

Dagli atti risulta infatti che in data 11 aprile 1985 la società chiese l'autorizzazione all'uso dell'immagine e al restauro

dell'opera e, a tale richiesta, la soprintendenza dapprima rispose positivamente in data 7 giugno 1985, comunicando poi, nel luglio del 1987, la necessità di integrare la predetta richiesta con apposita istanza alla locale intendenza di finanza per la determinazione del canone; a ciò la società odierna appellante diede seguito in data 29 luglio 1987 e, con successiva nota prot. n. 5836 del 17 luglio 1997, l'amministrazione, su parere conforme del ministero, determinò il canone annuo in lire 50.000.000 — precisando che sulle etichette dovevano risultare anche le specifiche dell'opera originale, oltre che la dizione «su concessione del ministero per i beni culturali e ambientali» — importo sul quale le parti raggiunsero un'iniziale intesa, poi non conclusa, alla sottoscrizione di apposita convenzione.

L'appellante deduce che la nota della soprintendenza del 1985 costituiva un'autorizzazione alla riproduzione dell'immagine del dipinto, ma, comunque, pur aderendo a detta impostazione superando i rilievi di controparte sull'interpretazione del testo della nota, va rilevato che la normativa di riferimento, unitamente all'autorizzazione, prescriveva e prescrive per il legittimo utilizzo anche il pagamento del canone e, nel caso di specie, non vi è prova di alcun pagamento.

Né detta prova può rinvenirsi nelle somme versate dalla società per il restauro dell'opera nel 1986 quale versamento *una tantum* del canone, trattandosi chiaramente di un'elargizione di tipo liberale, priva di qualsiasi collegamento per importo e modalità con l'obbligo di pagamento di un canone.

Passando al quarto motivo di appello si rileva quanto segue.

Premesso che già all'epoca di avvio dell'utilizzo dell'immagine la normativa di riferimento presupponeva l'autorizzazione amministrativa e il pagamento di un canone, parte appellata ha offerto la prova di avere inviato plurime intimazioni di pagamento idonee ad interrompere la prescrizione (doc. n. 16 — diffida ricevuta il 16 febbraio 1998 —, doc. 17 — diffida ricevuta in data 15 maggio 1998 — e doc. 18 — intimazione di pagamento ricevuta in data 11 giugno 2002) radicando nel 2003 un procedimento cautelare ai sensi del 700 c.p.c. definito con rigetto, con successivo reclamo definito con ulteriore provvedimento di rigetto del 16 marzo 2004, dep. 19 marzo 2004. A partire da tale data non risultano ulteriori atti utili ad interrompere la prescrizione prima della diffida trasmessa con raccomandata a/r ricevuta in data 19 agosto 2015, ragion per cui il diritto al risarcimento del danno va ritenuto prescritto ex art. 2947 c.c. per il periodo anteriore al 19 agosto 2010.

La prescrizione incomincia infatti a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verifica dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica (App. Napoli, sez. II, 28 giugno 2024, n. 2962).

In ordine, infine, all'ultimo motivo di appello, questa corte ritiene corretta la quantificazione del danno operata dal primo giudice.

Preliminarmente appare opportuna una sintesi dei criteri di riferimento normativi.

L'art. 108 cod. beni culturali, in linea con le previgenti normative, statuisce che i canoni di concessione e i corrispettivi connessi alle riproduzioni dei beni culturali siano determinati dall'amministrazione sulla base di precisi tariffari, in particolare tenendo conto: a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

L'art. 3 d.m. 18460/05, in attuazione dell'art. 107 cod. beni culturali, e fatte salve le disposizioni a tutela del diritto d'autore, ha previsto che la riproduzione di beni culturali è autorizzata dal responsabile dell'istituto che ha in consegna i beni stessi, previa determinazione dei corrispettivi dovuti e sulla base di

valutazioni che tengono conto dei seguenti elementi: a) finalità della riproduzione, anche sotto il profilo della compatibilità con la dignità storico-artistica dei beni da riprodurre; b) numero delle copie da realizzare; c) verifica di tollerabilità della metodica sulla copia da riprodurre.

Il d.m. 8 aprile 1994 contenente il tariffario per la determinazione dei canoni, al punto 5, punto espressamente richiamato nel caso specifico dalla soprintendenza nella nota del 17 luglio 1997 — a seguito di comunicazione del ministero ricevuta il 20 giugno 1997 su richiesta del 24 aprile 1997, per l'importo poi recepito nella proposta di convenzione sulla quale le parti avevano trovato un'iniziale intesa — prevede, oltre un corrispettivo fisso, royalties del 6 per cento sull'introito lordo derivante da qualsiasi uso del materiale riprodotto, ferma restando la peculiarità del caso di specie (etichette) non perfettamente coincidente come "prodotto derivato" suscettibile di essere immesso sul mercato come entità autonoma. L'ultimo d.m. n. 161 dell'11 aprile 2023, contenente linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi di cultura statali per le riproduzioni a fine di lucro, prevede poi di moltiplicare la tariffa unitaria di cui alla tabella 2 (rimborso per le riproduzioni senza scopo di lucro) per un coefficiente differenziato in funzione dell'uso delle riproduzioni che, nel caso di merchandising (immagini di beni su prodotti commerciali di qualsiasi genere), va dal 5 per cento al 25 per cento del prezzo finale di vendita in relazione alla singola categoria merceologica, per un coefficiente relativo alla quantità delle riproduzioni da effettuarsi o alla tiratura secondo quanto riportato nella tabella 4.

Il canone individuato dal primo giudice appare assolutamente in linea con detti parametri.

Lo stesso canone appare inoltre in linea con quanto quantificato dalla soprintendenza nel 1997, su parere positivo del ministero, considerato il volume di affari della società e l'esteso utilizzo dell'immagine riprodotta su etichette, cartellini, materiale pubblicitario, posters, ricettari, cataloghi per numeri elevatissimi (come riportati nel verbale della guardia di finanza del 25 maggio 1998 al quale si rinvia) e con i risultati della consulenza del 5 dicembre 2017 redatta dalla commercialista dott. (omissis) su incarico della Galleria estense di Modena, per la determinazione del canone annuo sulla base della normativa di riferimento.

La consulente, partendo dall'analisi dei bilanci depositati dalla società dal 1993 al 2016 (non è stato possibile reperire i bilanci precedenti) rappresentanti un fatturato sostanzialmente costante, ha concluso, con riferimento alle annualità 1993/1997 (in considerazione del fatto che nel luglio 1997 le parti avevano raggiunto un accordo per un canone annuo di lire 50.000.000), per la congruità di un canone pari a euro 69.611 e, conclusivamente, considerato il mutamento delle condizioni per le annualità successive fino al 2016, per un canone finale di euro 22.832, corrispondente a quello recepito dal giudice.

Detta perizia appare fondata su un metodo di indagine ampiamente illustrato, non oggetto di specifica e puntuale contestazione da parte dell'appellante per dimostrare l'opinabilità degli assunti, la scarsa valenza scientifica del metodo di analisi adottato, l'incongruenza dei dati di partenza o dei risultati finali.

Pertanto, in punto di quantificazione del danno, si ritiene irrilevante che la società appellante abbia esposto la riproduzione del bene culturale in eventi e manifestazioni culturali, trattandosi di utilizzi in ambito non commerciale e in mancanza di qualsiasi elemento di prova in grado di dimostrare l'incidenza sulla quantificazione del danno.

Sulla base di tutti detti elementi, questa corte ritiene conseguentemente meritevole di conferma la statuizione del primo giudice in punto di quantificazione del danno patrimoniale pari a euro 22.832, per ogni anno di utilizzazione (ferma la prescrizione per il periodo ante 19 agosto 2010) oltre accessori come statuiti.

Passando in ultimo all'esame dell'appello incidentale, si ritiene che non siano ravvisabili i presupposti per una condanna della società appellante al risarcimento del danno non patrimoniale in mancanza di prova specifica sul punto.

Per giurisprudenza consolidata il danno non patrimoniale, costituendo anch'esso pur sempre un danno conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi *in re ipsa* (Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, *ForoPlus*; sez. III, 8 ottobre 2007, n. 20987, *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Danni civili*, n. 308; 13 maggio 2011, n. 10527, *id.*, 2011, I, 2709; 21 giugno 2011, n. 13614, *id.*, Rep. 2011, voce cit., n. 203; sez. I, 14 maggio 2012, n. 7471, *id.*, Rep. 2012, voce cit., n. 272). Il danno all'immagine e alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste *in re ipsa*, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima per come da questa dedotto e provato (Cass. n. 31537 del 6 dicembre 2018, *id.*, Rep. 2018, voce cit., n. 217; n. 7594 del 28 marzo 2018, *ibid.*, n. 127; n. 25420 del 26 ottobre 2017, *id.*, Rep. 2017, voce *Responsabilità civile*, n. 118), in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350, *id.*, 2015, I, 2682) che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale *in re ipsa*, sia che esso derivi da reato (Cass. 12 aprile 2011, n. 8421, *id.*, Rep. 2011, voce *Danni civili*, n. 296), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (Cass. 15 luglio 2014, n. 16133, *id.*, 2015, I, 120), sia che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti. Né, peraltro, l'eventuale ricorso ad una liquidazione equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c. può sopperire a lacune probatorie delle parti, giacché una liquidazione equitativa presuppone comunque che il danno sussista e sia provato (Cass. 10 luglio 2023, n. 19551, *id.*, Rep. 2023, voce *Responsabilità civile*, n. 175).

Nel caso di specie, parte appellante non ha offerto alcun elemento di prova per accertare e quantificare il danno lamentato, ma anzi dagli atti risulta che l'amministrazione, nell'ambito della valutazione discrezionale di compatibilità ad essa riservata, nella nota autorizzativa del 1985 e nella successiva comunicazione del 1997, aveva sostanzialmente espresso parere positivo alla riproduzione, ritenendo evidentemente l'uso prospettato in linea con la destinazione culturale ed il carattere storico-artistico del bene culturale; né l'appellato lamenta specifiche alterazioni dell'immagine fonte di danno.

Passando alla richiesta di inibitoria di un successivo utilizzo dell'immagine, la domanda appare fondata.

L'inibitoria, rimedio di carattere generale e tipico della tutela dei diritti della personalità, consente infatti di imporre alla società appellante di astenersi dal perseverare nella condotta illecita sopra descritta al fine di evitare l'aggravamento ulteriore del danno.

La tutela inibitoria, volta a garantire il decoro del bene culturale, discende proprio dall'inclusione del «diritto all'immagine dei beni culturali» nell'ambito dei diritti di personalità, lì dove la tutela della persona ai sensi degli art. 6, 7 e 10 c.c. consente di esperire azioni inibitorie e in forma specifica volte a far cessare l'uso abusivo dell'immagine.

Detto processo di inclusione del «diritto all'immagine dei beni culturali» all'interno dei diritti della personalità e soprattutto dei suoi strumenti di tutela si colloca nell'ambito dei principi già espressi dalla Suprema corte (cfr. Cass. 18218/09, *id.*, Rep. 2010, voce *Persona fisica*, n. 124, che ha riconosciuto al proprietario di una barca particolarmente famosa il «diritto all'immagine sul bene», «la tutela civilistica del nome e dell'immagine, ai sensi degli art. 6, 7 e 10 c.c., è invocabile non solo dalle persone fisiche ma anche da quelle giuridiche e dai soggetti diversi dalle persone fisiche e, nel caso di indebita utilizzazione della denominazione e dell'immagine di un bene, la suddetta tutela spetta sia all'utilizzatore del bene in forza di un contratto di leasing, sia al titolare del diritto di sfruttamento economico dello stesso. (principio affermato dalla Suprema corte in una fattispecie in cui una società, senza ottenere il consenso dell'avente diritto e senza pagare il corrispettivo dovuto, aveva indebitamente riprodotto nel proprio calendario l'immagine e la denominazione di un'imbarcazione altrui, usata a fini agonistici o come elemento di richiamo nell'ambito di campagne pubblicitarie o di sponsorizzazione, inserendo nella vela

il proprio marchio)» oltre che dalla giurisprudenza di merito (Trib. Palermo 21 settembre 2017, n. 4901, *id.*, Rep. 2017, voce *Beni culturali, paesaggistici e ambientali*, n. 93, Trib. Firenze 20 aprile 2023, cit.; Trib. Venezia, in sede cautelare, ord. 22 ottobre 2022).

Di conseguenza, ribadita la differenza di ambiti e tutela del marchio e del diritto all'immagine e la concreta diversità nel caso di specie tra il marchio effettivamente registrato e l'immagine del dipinto in oggetto, in mancanza di espressa autorizzazione amministrativa e pagamento del canone deve essere inibito per il futuro alla società l'utilizzo a fini commerciali dell'immagine del dipinto del Duca Francesco I d'Este del Velázquez e della sua denominazione in qualsiasi forma e in qualunque prodotto e/o strumento anche informatico.

6. – All'accoglimento parziale dell'appello principale e dell'appello incidentale consegue la compensazione delle spese di lite.

Nota di richiami

(1) In senso conforme, v. Trib. Firenze 20 aprile 2023, e Trib. Venezia, ord. 17 novembre 2022, *Foro it.*, 2023, I, 2256, con nota di R. CASO, *Il David, l'Uomo vitruviano e il diritto all'immagine del bene culturale: verso un'evaporazione del pubblico dominio?*, che hanno, rispettivamente, dichiarato illecite le riproduzioni, prive di autorizzazione della pubblica amministrazione, da parte di un'impresa tedesca dell'Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci su puzzle commercializzati anche in Italia e da parte di una casa editrice statunitense dell'immagine del David di Michelangelo sulla copertina dell'edizione italiana di un noto periodico, cui *adde*, da ultimo, Trib. Firenze 26 agosto 2023 (il testo della sentenza può essere letto in *ForoNews*, <foroitaliano.it>), che ha affermato l'illiceità della riproduzione del David di Michelangelo ai fini della campagna pubblicitaria di una nota casa sartoriale (una replica della statua era stata vestita di uno smoking). La vicenda riguardante la riproduzione dell'Uomo vitruviano su puzzle è oggetto di una recente decisione del Landgericht di Stoccarda del 14 marzo 2024, la quale ha statuito la liceità della medesima riproduzione in quanto il diritto italiano non trova applicazione in Germania e ha condannato lo Stato italiano alle spese legali (la notizia è rimbalzata anche sulla stampa: v. G.A. STELLA, *Via alla vendita del puzzle dell'Homo Vitruvianus: nessun diritto di immagine all'Accademia di Venezia*, in *Corriere della Sera*, 4 aprile 2024).

Nella sentenza della Corte d'appello di Bologna in epigrafe si afferma: «il divieto di utilizzo dell'immagine di beni culturali senza specifica autorizzazione si ricollega [...] direttamente al principio per cui i beni culturali, qualora toccati da dinamiche di mercato, perderebbero il loro valore come individuato e ritenuto meritevole di tutela dal legislatore; solo un'autorizzazione amministrativa può rimuovere il limite all'esercizio dell'attività economica del privato, previa valutazione tecnico-discrezionale della compatibilità dell'uso dell'immagine con la destinazione culturale del bene». L'appellante aveva ripreso alcune tesi dottrinali in base alle quali il riconoscimento di un diritto all'immagine del bene culturale condurrebbe all'emersione per via giurisprudenziale di una nuova forma di diritto esclusivo su bene immateriale e, perciò, alla violazione del principio generale del numero chiuso dei diritti di proprietà intellettuale. I giudici bolognesi rispondono che l'assimilazione tra diritto all'immagine del bene culturale e diritto d'autore «è tuttavia assolutamente inconferente, lì dove non si può ritenere che le due discipline sul diritto di autore e quella contenuta nel codice dei beni culturali interferiscano tra loro, giacché l'una è volta a garantire la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo e dei loro autori, l'altra a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura in attuazione dell'art. 9 Cost.[...] Risulta quindi totalmente infondato il preteso contrasto della disciplina legale di cui al d.leg. n. 42 del 2004 con il *numerus clausus* della proprietà intellettuale e industriale, posto che, se la normativa in materia di beni culturali è finalizzata alla migliore e più efficiente conservazione e gestione del patrimonio culturale per la pubblica fruizione per la finalità costituzionale dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, la disciplina

in materia di proprietà intellettuale è volta a tutelare i diritti di un'opera dell'ingegno».

Anche la tesi dell'appellante volta a limitare l'applicazione dei vincoli pubblicitici alla riproduzione del bene culturale inteso come solo bene materiale viene rigettata. La corte utilizza argomenti letterali e sistematici: «la normativa in materia di beni culturali attualmente in vigore (d.l. 42/04 c.d. codice dei beni culturali) prevede infatti una preventiva e necessaria concessione per la riproduzione dei beni culturali e, nell'impianto normativo di riferimento, il termine "riproduzione" (mezzo tramite il quale si ottiene una duplicazione) si collega direttamente all'immagine e assume un significato ampio, che si sostanzia non soltanto nella forma esteriore degli oggetti corporei, ma anche nella forma impressa su un supporto artificiale. [...] E proprio dall'elencazione dettagliata delle attività sottratte all'obbligo di preventiva autorizzazione emerge l'esistenza giuridica di un *quid pluris*, diverso dal mero sfruttamento economico della riproduzione del bene culturale, che anzi pone su un piano meramente accessorio l'aspetto patrimoniale, giungendo fino alla sua esclusione nei casi individuati dall'art. 108, *quid pluris* che costituisce il punto focale della tutela individuabile nella destinazione funzionale dei beni culturali ad essere fruiti in modo culturalmente qualificato e gratuito da parte dell'intera collettività, secondo modalità che portino allo sviluppo della cultura ed alla promozione della conoscenza da parte del pubblico del patrimonio storico e artistico della nazione».

Viene altresì respinta la richiesta di dichiarare la non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità delle norme interpretate come base legislativa del diritto all'immagine del bene culturale per contrasto con gli art. 3, 9, 10, 41, 76 e 77 Cost. e rimettere gli atti alla Corte costituzionale. Secondo la Corte d'appello di Bologna: «i beni sottoposti a vincolo culturale ricevono dall'ordinamento una tutela pubblicitica in quanto espressione di un'identità collettiva che l'ordinamento intende preservare. Pertanto, la durata temporale illimitata dei diritti relativi ai beni culturali non appare irragionevole, ma risponde a prevalenti ragioni costituzionali di valorizzazione e fruizione collettiva degli stessi, escludendo, di conseguenza, una qualsiasi disparità di trattamento tra enti pubblici e privati nella gestione di tali beni, poiché soltanto i primi possono assicurarne un uso compatibile con le esigenze dell'ordinamento».

Non c'è invece alcun riferimento a un eventuale rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea per valutare la compatibilità del diritto all'immagine del bene culturale con il diritto dell'Ue, rinvio peraltro negato in altri precedenti.

I giudici felsinei confermano infine la quantificazione del danno patrimoniale decisa dal Tribunale di Bologna, corrispondente alla mancata corresponsione del canone annuale quantificato in base al tariffario ministeriale nella misura di «euro 22.832 per ogni anno di utilizzazione (ferma la prescrizione per il periodo ante 19 agosto 2010) oltre accessori come statuiti» e l'inibitoria dell'uso dell'immagine del bene culturale.

Tuttavia, il risarcimento del danno non patrimoniale viene negato in quanto l'amministrazione «aveva sostanzialmente espresso parere positivo alla riproduzione, ritenendo evidentemente l'uso prospettato in linea con la destinazione culturale ed il carattere storico-artistico del bene culturale».

Per quel che riguarda la normativa, va rilevato che la messe di critiche mosse da vasti settori del mondo della cultura al d.m. 11 aprile 2023 n. 161 «Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali del ministero della cultura» — sul quale v. il dibattito interdisciplinare *L'immagine del bene culturale "fra i due mondi"*, ospitato in <aedon.mulino.it>, 2023, fasc. 2 — ha indotto il ministero della cultura a emanare un decreto correttivo (d.m. 21 marzo 2024 n. 108) che, pur esentando una serie di fattispecie dal pagamento dei canoni e corrispettivi, non ha sopito le polemiche incentrate sul potere censorio dello Stato, sulla farraginosità e contraddittorietà delle esenzioni, sulla compatibilità di queste ultime con il dettato del codice dei beni culturali nonché sul costo di gestione sia per l'amministrazione sia per coloro che richiedono la riproduzione delle immagini (per i primi raggugli v. G. VOLPE, *Liberalizza- re l'uso delle immagini del patrimonio culturale contribuisce*

alla diffusione della cultura, in *HuffPost*, 29 aprile 2024; P. LIVERANI, *Riproduzioni dei beni culturali statali: il nuovo decreto ministeriale 108/24*, in <jlis.it>, 13 aprile 2024; G. CALCULLI, *Il d.m. 21 marzo 2024 n. 108 del ministero della cultura: un passo avanti, un passo indietro*, in <aedon.mulino.it>, 2024, fasc. 2; C. VIDETTA, *Le immagini dei beni culturali. Riflessioni a margine del dibattito*, *ibid.*; in riferimento alla bozza del decreto del 2024, A. BARTOLINI, *Beni culturali e immagini*, in *Arte e Diritto*, 2024, fasc. 1, 3).

La Corte dei conti, con deliberazione 20 ottobre 2023, n. 76/2023/G, ha ribadito le critiche precedentemente espresse — v. delib. 12 ottobre 2022, n. 50/2022/G — alla deriva di controllo esclusivo statale delle riproduzioni di beni culturali rilevando, a margine del d.m. 161/23, che: «il diritto comunitario ha sempre fornito precise indicazioni (da ultimo v. direttiva (Ue) 2019/1024 – Public Sector Information) in tema di libero riuso (open access), anche a fini commerciali, delle riproduzioni digitali prodotte dagli istituti culturali pubblici per fini di pubblica fruizione. L'Open Access ha da tempo dimostrato di essere un potente moltiplicatore di ricchezza non solo per le stesse istituzioni culturali (si vedano le ben note best practices nazionali ed internazionali), ma anche in termini di incremento del Pil ed è quindi considerato un asset strategico per lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei paesi membri dell'Unione. L'introduzione di un "tariffario" siffatto [d.m. 161/23] pare, peraltro, non tener conto né delle peculiarità operative del web, né del potenziale danno alla collettività da misurarsi anche in termini di rinunce e di occasioni perdute; ponendosi, così, in evidente contrasto anche con le chiare indicazioni che provengono dal piano nazionale di digitalizzazione (Pnd) del patrimonio culturale. L'obiettivo da perseguire appare, ancora una volta, quello di sviluppare appieno il potenziale che la digitalizzazione del patrimonio culturale ha non solo in termini scientifici e di conoscenza, ma anche come potente fattore di crescita culturale; le cui positive ricadute, ad esempio sul piano della valorizzazione turistica dei territori, non sono che uno dei possibili ed auspicabili sviluppi».

In dottrina v., da ultimo, A. BARTOLINI, *Quale tutela per il diritto all'immagine dei beni culturali? (riflessioni sui casi dell'Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci e del David di Michelangelo)*, in <aedon.mulino.it>, 2023, fasc. 2; F. CAPONIGRI, *Serious Artistic Interest in Michelangelo's David in Florida and in Florence: A Tale of Art & Cultural Property between Two Places*, *ibid.*; R. CASO, *The Rise of Pseudo-intellectual Property and the End of Public Domain*, in *Roma Tre Law Review*, 2024, fasc. 1, 149; M. CROCE, *La digitalizzazione delle collezioni museali. Stato dell'arte e prospettive*, in <aedon.mulino.it>, 2023, fasc. 2; G. DORE - P. TURAN, *When Copyright Meets Digital Cultural Heritage: Picturing an EU Right to Culture in Freedom of Panorama and Reproduction of Public Domain Art*, in *IIC*, 55, 2024, 37; G. DORE - G. PRIORA, *The Spectre of Re-Fencing Off the Public Domain: Italian Copyright and Cultural Heritage Legal Scenarios*, in *GRUR International*, v. 73, Issue 11, November 2024, 1050; *Open Up Museums! Prospects and Challenges of Accessibility, Diversity and Inclusion* a cura di G. DORE - M. ARISI, Milano, 2024; G. GAGLIANO, *David di Michelangelo: il danno non patrimoniale nella tutela della immagine dei beni culturali (nota a Trib. Firenze 20 aprile 2023, n. 1207)*, in <altalex.com>, 29 agosto 2023; K. KURCANI, *La riproduzione dei beni culturali: la tutela del bene alla prova della liberalizzazione della sua immagine*, in <aedon.mulino.it>, 2023, fasc. 2; G. LEONE, *"Carmina non dant panem"? Immagini e concessioni di beni culturali: realtà e prospettive*, in *Arte e Diritto*, 2023, fasc. 1, 169; ID., *Uomo vitruviano e David di Michelangelo: tanto rumore per nulla*, *id.*, 2024, fasc. 1, 195; *Le immagini del patrimonio culturale. Un'eredità condivisa?* a cura di D. MANACORDA - M. MODOLO, Pisa, 2023, <fondazioneagliaia.it/wp-content/uploads/2024/06/Le-immagini-del-patrimonio-culturale.pdf>; A. MONDINI, *La tutela risarcitoria del diritto sulle immagini del patrimonio culturale pubblico*, in *Arte e Diritto*, 2024, fasc. 1, 175; S. NARDI, *Il diritto all'immagine del bene culturale*, in *Rassegna di diritto della moda e delle arti*, <dirittomodaearti.it>, 4 maggio 2023; C. PETTA, *Sul presunto diritto all'immagine del bene culturale*, in *Dir. famiglia*, 2024, fasc. 1, 341; A. PIRRI VALENTINI, *La riproduzione dei beni culturali: tra controllo pubblico e diritto all'immagine (nota a Trib. Firenze 11 aprile 2022)*,

in *Giornale dir. amm.*, 2023, 251; M. RICOLFI, *Le immagini del patrimonio culturale: illusioni perdute o nuove direzioni di marcia?*, in *Dir. informazione e informatica*, 2024, 1; E. SACCHETTO, *La deriva proprietaria sull'uso delle immagini dei beni culturali: un boomerang nazionale*, in *Arte e Diritto*, 2024, fasc. 1, 205; C. SAPPÀ, *Actions and reactions in commodifying cultural heritage hosted in museums*, in *JIPITEC*, 2023, 161; ID., *Pluralism, freedom to conduct a business and the current charging schemes for re-using cultural heritage*, in *Research Handbook on Intellectual Property Rights and Inclusivity*, Cheltenham, 2024; M.L. SCOGNAMIGLIO, *La tutela del diritto all'immagine dei beni culturali. Il caso del David di Donatello [recte, Michelangelo] (nota a Trib. Firenze 11 aprile 2022)*, in *Dir. informazione e informatica*, 2023, 78; A.P. SEMINARA, *Lo sfruttamento pubblicitario dell'immagine di un bene culturale, tra giudizi di valore e interessi economici*, in *Riv. it. dir. turismo*, 2024, 141; C. UCCELLO, *Le concessioni d'uso delle immagini dei beni culturali: un'analisi comparata*, in *Arte e Diritto*, 2024, fasc. 1, 225; E. VARESE - V. MAZZA - C. BATTISTELLA, *The Reproduction of Cultural Heritage and Artworks in Fashion*, in *The Italian law journal*, 2023, fasc. 1, <theitalian-lawjournal.it/varesetal/>; C. VASTA, *Un diritto di esclusiva per tutelare il David di Michelangelo (nota a Trib. Firenze 11 aprile 2022)*, in *Giur. comm.*, 2024, 275; M. VENTURELLO, *La tutela dell'immagine dei beni culturali (nota a Trib. Firenze 21 aprile 2023)*, in *Giur. it.*, 2023, 2415; C. VIDETTA, *Le immagini dei beni culturali. Riflessioni a margine del dibattito*, in <aedon.mulino.it>, 2024, fasc. 2.

* * *

Il diritto all'immagine del bene culturale nell'epoca del sovranismo (retroattivo): Velásquez, il Duca d'Este e l'aceto balsamico

di ROBERTO CASO

1. – La sentenza della Corte d'appello di Bologna del 24 settembre 2024, in epigrafe, si colloca nel solco della giurisprudenza italiana di merito che riconosce l'esistenza e la tutelabilità del diritto all'immagine del bene culturale. La peculiarità della decisione non sta tanto negli argomenti che, in buona sostanza, ripropongono quelli già utilizzati da altri giudici⁽¹⁾, e provano a rispondere alle molteplici critiche che una parte consistente della dottrina ha mosso contro i fondamenti giuridici e la politica del diritto alla base di questa nuova esclusiva⁽²⁾, ma nei dettagli del caso. Si tratta, infatti, della riproduzione, in un marchio di un'impresa produttrice di aceto balsamico, del ritratto di Francesco I d'Este che Diego Velásquez dipinse nel 1638 durante una visita diplomatica presso la corte del re Filippo IV di Spagna. Poco dopo il dipinto arrivò in circostanze non chiarite alla corte estense⁽³⁾. Non si tratta dunque di un'opera di un artista proveniente dalla penisola

italiana. I nessi con il territorio del nostro paese sono rappresentati dal soggetto rappresentato e dalla Galleria estense di Modena dove l'opera è custodita. La decisione di associare la riproduzione del dipinto al marchio d'impresa risale al 1974 e dipenderebbe dal fatto che sarebbe stato proprio Francesco I, Duca di Modena e Reggio, a importare dalla penisola iberica l'uva del Trebbiano di Spagna su cui si sarebbe basato l'aceto balsamico degli Este. L'incorporazione dell'immagine del bene culturale nel marchio avviene senza citare la fonte. La Galleria estense di Modena non solleva obiezioni alle finalità commerciali della riproduzione, ma l'impresa, pur contribuendo al restauro dell'opera, rifiuta di corrispondere il canone richiesto dalla pubblica amministrazione e decide di utilizzare l'immagine senza l'autorizzazione dell'istituzione culturale. Il contenzioso giunge fino ai giorni nostri ed esita, almeno per il momento, nella sentenza in epigrafe.

Insomma, questo caso racconta una storia europea dove è difficile — come sempre — distinguere i confini degli apporti culturali. Di una cosa si può essere certi: Velásquez, pur essendo influenzato dalla pittura dei grandi veneziani dell'epoca, non era nato e cresciuto nello stivale ma nella penisola iberica.

Perciò, la decisione di un caso di questo genere non può essere condita dalla retorica del diritto all'immagine del bene culturale quale difesa del genio italico⁽⁴⁾. Né si può fondare la violazione del diritto all'immagine sull'incompatibilità dell'uso commerciale con la finalità del bene culturale, in quanto la pubblica amministrazione non aveva niente da obiettare a riguardo⁽⁵⁾. Se l'impresa avesse acconsentito a pagare il canone richiesto dalla Galleria estense, il contenzioso non sarebbe sorto.

2. – Le critiche mosse al filone giurisprudenziale che riconosce il diritto all'immagine del bene culturale si incentrano su un argomento fondamentale: tale esclusiva, volta a colmare i vuoti di cui soffre soprattutto sul piano rimediabile la disciplina di tutela del patrimonio culturale⁽⁶⁾, costituirebbe una nuova forma di pseudo-proprietà intellettuale, in particolare di pseudo-diritto d'autore, travestita da diritto della personalità che svuota di significato il pubblico dominio. Secondo la Corte d'appello di Bologna l'assimilazione tra il diritto all'immagine del bene culturale e il diritto d'autore sarebbe «assolutamente inconferente, lì dove non si può ritenere che le due discipline sul diritto di autore e quella contenuta nel codice dei beni culturali interferiscano tra loro, giacché l'una è volta a garantire la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo e dei loro autori, l'altra a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo

(4) Cfr. Trib. Firenze 26 agosto 2023 (il testo della sentenza può essere letto in *ForoNews*, <foroitaliano.it>), nella quale si legge: «l'opera del genio michelangiolesco è, pertanto, volgarmente asservita a finalità pubblicitarie e commerciali. In tal modo, si umilia e si svilisce — fino ad annichilirlo — l'altissimo valore artistico e culturale dell'opera di cui si discute [...] Nel caso di specie, le società convenute hanno gravemente leso tali interessi, svilendo, offuscando, mortificando, umiliando l'alto valore simbolico ed identitario dell'opera d'arte ed asserendo la stessa a finalità pubblicitarie e commerciali».

(5) D'altra parte, l'analisi empirica delle prassi di grandi istituzioni museali italiane dimostra che il fine commerciale viene ritenuto normalmente compatibile con la finalità del bene culturale. V., in riferimento alle politiche delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, DORE - PRIORA, *The Spectre of Re-Fencing Off the Public Domain: Italian Copyright and Cultural Heritage Legal Scenarios*, cit., 1058.

(6) A. BARTOLINI, *Quale tutela per il diritto all'immagine dei beni culturali? (riflessioni sui casi dell'Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci e del David di Michelangelo)*, in <aedon.mulino.it>, 2023, fasc. 2: «il nucleo forte della tutela dei beni culturali è proprio rappresentato dalla possibilità di esperire misure preventive e successive, fondate su poteri di divieto/autorizzazione, e misure inibitorie e repressive per l'utilizzo abusivo del bene culturale. Consapevolezza, quest'ultima, del resto, che emerge ampiamente dalle sentenze in commento [Trib. Firenze 20 aprile 2023 e Trib. Venezia, ord. 17 novembre 2022]. Il regime di tutela del diritto di proprietà, peraltro, non offre la possibilità di tutelare "il diritto all'immagine" con una tutela reale, poiché quest'ultima è rivolta tipicamente a garantire la materialità del bene. In altre parole, la tutela reale del diritto di proprietà non riconosce al proprietario poteri e misure per tutelare l'immateriale della propria proprietà. Mancano, dunque, misure inibitorie di carattere generale, a tutela dell'immateriale che nel nostro ordinamento sono sottoposte ad uno stretto principio di tipicità».

(1) Trib. Firenze 20 aprile 2023 e Trib. Venezia, ord. 17 novembre 2022, entrambe *Foro it.*, 2023, I, 2256, con nota di R. CASO, *Il David, l'Uomo vitruviano e il diritto all'immagine del bene culturale: verso un'evaporazione del pubblico dominio?*

(2) *Le immagini del patrimonio culturale. Un'eredità condivisa?* a cura di D. MANACORDA - M. MODOLO, Pisa, 2023, in <fondazione-aglaia.it/wp-content/uploads/2024/06/Le-immagini-del-patrimonio-culturale.pdf>; G. RESTA, *L'immagine dei beni culturali pubblici: una nuova forma di proprietà?*, in *Le immagini del patrimonio culturale. Un'eredità condivisa?* a cura di MANACORDA - MODOLO, cit., 73; R. CASO, *Il David, l'Uomo vitruviano e il diritto all'immagine del bene culturale: verso un'evaporazione del pubblico dominio?*, cit.; M. RICOLFI, *Le immagini del patrimonio culturale: illusioni perdute o nuove direzioni di marcia?*, in *Dir. informazione e informatica*, 2024, 1; G. DORE - G. PRIORA, *The Spectre of Re-Fencing Off the Public Domain: Italian Copyright and Cultural Heritage Legal Scenarios*, in *GRUR International*, v. 73, Issue 11, November 2024; R. CASO, *The Rise of Pseudo-intellectual Property and the End of Public Domain*, in *Roma Tre Law Review*, 2024, fasc. 1, 149.

(3) Le note storiche riportate nel testo sono tratte dal sito web della Galleria estense di Modena: <gallerie-estensi.beniculturali.it/blog/velazquez-e-il-ritratto-di-francesco-i-deste-1638/>.

sviluppo della cultura in attuazione dell'art. 9 Cost. [...] Risulta quindi totalmente infondato il preteso contrasto della disciplina legale di cui al d.leg. n. 42 del 2004 con il *numerus clausus* della proprietà intellettuale e industriale, posto che, se la normativa in materia di beni culturali è finalizzata alla migliore e più efficiente conservazione e gestione del patrimonio culturale per la pubblica fruizione per la finalità costituzionale dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, la disciplina in materia di proprietà intellettuale è volta a tutelare i diritti di un'opera dell'ingegno».

Ma l'interferenza tra proprietà intellettuale e tutela del patrimonio culturale indubbiamente esiste dal punto di vista della fruizione da parte del pubblico dell'opera dell'ingegno che sia anche bene culturale, tant'è che vi sono richiami incrociati tra legge sul diritto d'autore e codice dei beni culturali⁽⁷⁾. Se non vi fosse interferenza, i richiami incrociati non sarebbero necessari.

In altri termini, la prospettiva va rovesciata per chiedersi quale sia la finalità del pubblico dominio e la logica del principio del numero chiuso dei diritti di proprietà intellettuale. Lo scopo del pubblico dominio è quello di creare una dimensione giuridica in cui la fruizione per scopi commerciali e non sia libera dai diritti di esclusiva di natura proprietaria. Che il c.d. diritto all'immagine del bene culturale abbia una natura proprietaria ed abbia ben poco a che fare con il diritto della personalità è dimostrato proprio dagli argomenti adoperati dalle corti italiane⁽⁸⁾, compresa quella felsinea.

E, d'altra parte, chi reclama la violazione del numero chiuso dei diritti di proprietà intellettuale non si riferisce direttamente, come sostiene la corte bolognese, al codice dei beni culturali, ma alla creazione per via giurisprudenziale del nuovo diritto di esclusiva che fa leva — al di là del richiamo ornamentale all'art. 9 Cost. — non solo sul d.leg. n. 42 del 2004 (art. 107-108) ma anche, per via analogica, sul diritto all'immagine disciplinato dal codice civile (art. 10) e dalla l. 633/41 sul diritto d'autore (art. 96-97). La logica del *numerus clausus* è infatti quella di evitare che per via giurisprudenziale il pubblico dominio sia progressivamente eroso e venga meno il bilanciamento degli interessi di origine legislativa⁽⁹⁾. Cioè, quel bilanciamento che trova il punto di caduta nella conformazione e nella limitazione, anzitutto temporale, del diritto di esclusiva operate da un legislatore legittimato democraticamente. C'è seriamente da dubitare che il legislatore del codice dei beni culturali, quando metteva e rimetteva mano agli art. 107 e 108, avesse in mente il diritto della personalità dello Stato e il suo bilanciamento con diritti e libertà potenzialmente antagonisti come la libertà di espressione del pensiero e la libertà di iniziativa economica. La verità è che il diritto all'immagine del bene culturale è il frutto genuino della creatività delle corti, le quali mischiano in modo spregiudicato potere autorizzatorio dello Stato, diritto della personalità e diritto della proprietà (intellettuale e non). Una creatività che contraddice la tradizione — in gran parte gloriosa — di graduale costruzione del diritto della personalità nei suoi vari aspetti: vita, salute, nome, immagine, riservatezza, identità, oblio, ecc. Mentre nell'ambito di questa tradizione il

diritto della personalità serviva a difendere l'integrità, la libertà e l'autodeterminazione della persona fisica, il diritto all'immagine del bene culturale si mette al servizio di una politica del diritto finalizzata a cercare (disperatamente) di rimpinguare le esangui risorse pubbliche destinate alla tutela dell'immenso patrimonio culturale italiano. Gli effetti collaterali della cura ricostituente sono fortemente tossici per le ragioni che ci si appresta sinteticamente a illustrare.

3. – Il diritto all'immagine del bene culturale si basa su una ricostruzione sistematica confusa, che genera più problemi di quelli che vorrebbe risolvere⁽¹⁰⁾. Uno dei problemi è rappresentato dal coordinamento tra disciplina del diritto all'immagine e codice dei beni culturali. Alla base del funzionamento del diritto all'immagine si pongono delicatissime esigenze di bilanciamento di diritti e libertà fondamentali: ad esempio, tra diritto della personalità e libertà di espressione del pensiero. Il diritto all'immagine è dunque soggetto alle eccezioni contenute nell'art. 97 l.d.a., sulle quali si è sedimentata nei decenni un'interpretazione giurisprudenziale imponente e complessa. Si pensi al bilanciamento tra diritto della personalità e diritto di cronaca, nonché alle recenti elaborazioni in tema di diritto all'oblio. La riproduzione dei beni culturali è invece soggetta alle eccezioni previste — e peraltro malamente definite⁽¹¹⁾ — dall'art. 108 del codice dei beni culturali, che non coincidono con quelle previste dall'art. 97 l.d.a. Come coordinare le diverse discipline delle eccezioni? L'asserito potere in capo allo Stato di determinare la compatibilità della riproduzione dell'immagine con la finalità del bene culturale va letto alla luce della salvaguardia dell'onore, della reputazione e del decoro della persona fisica prevista dall'art. 97, comma 2, l.d.a.⁽¹²⁾?

Mentre le eccezioni dell'art. 97 sono riempite di significato dall'interpretazione giurisprudenziale (e dottrinale), per il codice dei beni culturali si sta affermando una prassi che delega ai decreti ministeriali in materia di tariffario delle concessioni il potere di determinare le eccezioni al pagamento del canone, fermo restando il potere di negare la concessione della riproduzione per incompatibilità con la finalità del bene culturale. Nell'ultimo anno si sono succeduti ben due decreti ministeriali (d.m. 11 aprile 2023 n. 161 e 21 marzo 2024 n. 108). La compatibilità di queste fonti di grado inferiore con il codice dei beni culturali è dubbia; perciò, il giudizio sulla loro legittimità rimane sospeso⁽¹³⁾. A valle dei decreti

(10) Anche chi si mostra incline a salvare le macroscopiche contraddizioni sistematiche del diritto all'immagine dei beni culturali finisce per ammettere che «le sentenze in commento [Trib. Firenze 20 aprile 2023 e Trib. Venezia, ord. 17 novembre 2022], peraltro, anziché chiudere le problematiche [...] evidenziano ulteriori lacune. [...] In altri termini, i vuoti di tutela per l'immateriale funzionale, e le aporie intrinseche alla giurisprudenza sul "diritto all'immagine", richiedono un intervento legislativo *de iure condendo* che chiarisca i contorni del diritto all'immagine sia nei suoi aspetti funzionali che economici»: BARTOLINI, *Quale tutela per il diritto all'immagine dei beni culturali? (riflessioni sui casi dell'Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci e del David di Michelangelo)*, cit.

(11) La formulazione del n. 2 del comma 3 *bis* è degna di un periodico di enigmistica: «sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: [...] 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro [sic!]». Enigma: la divulgazione su social media è vietata? Sulla povertà del drafting normativo dell'art. 108 cfr. C. VIDETTA, *Le immagini dei beni culturali. Riflessioni a margine del dibattito*, in <aedon.mulino.it>, 2024, fasc. 2.

(12) Cfr. RICOLFI, *Le immagini del patrimonio culturale: illusioni perdute o nuove direzioni di marcia?*, in *Dir. informazione e informatica*, 2024, cit., par. 4.2: «va comunque segnalato come la valutazione della liceità e delle conseguenze dell'illecito si estenda dal piano, fondato testualmente, della determinazione del perimetro della riproduzione a quello interpretativamente determinato della compatibilità dell'utilizzazione dell'immagine del bene con le tutele personalistiche dell'immagine e dell'identità personale o, come pure si è detto, delle "espressioni dell'identità culturale collettiva" [...], che nella particolare temperie di questi ultimi anni viene declinata con particular forza in chiave nazional-identitaria [...]».

(13) Cfr. BARTOLINI, *Beni culturali e immagini*, cit.

(7) V. art. 108, comma 3 *bis*, d.leg. 42/04 e art. 32 *quarter* l. 633/41.

(8) Cfr. DORE PRIORA, *The Spectre of Re-Fencing Off the Public Domain: Italian Copyright and Cultural Heritage Legal Scenarios*, cit., 1057 ss.

(9) RESTA, *L'immagine dei beni culturali pubblici: una nuova forma di proprietà?*, cit., 75: «[...] il regime connotato dalla naturale libertà di produrre, fruire e trasmettere informazioni si sposa con una serie di libertà ritenute fondamentali nell'assiologia costituzionale, come la libertà di pensiero, di ricerca scientifica, di produzione artistica e di iniziativa economica privata, sicché la loro restrizione per il tramite di diritti dominicali (quali sono i diritti di privativa) richiede una specifica causa di giustificazione e presuppone una previa ponderazione degli interessi confliggenti. Qui sta la *ratio* primaria del principio del numero chiuso dei diritti su beni incorporeali: poiché la creazione di un nuovo diritto esclusivo implica necessariamente la compressione di tutte le libertà antagonistiche altrimenti protette da un regime di libero accesso all'informazione, è indispensabile una previa deliberazione di un organo democratico, che soppesi in maniera informata costi e benefici connessi al riconoscimento di un titolo dominicale. Tale fondamentale bilanciamento tra "sfere di libertà" e "sfere di proprietà" è stato riservato al parlamento quale unico organo legittimato e in grado di assumere tutte le informazioni "di sistema" necessarie per una decisione oculata, escludendosi che i privati, la pubblica amministrazione o la giurisprudenza possano autonomamente creare nuovi diritti esclusivi opponibili *erga omnes*».

ministeriali sono poi le singole amministrazioni a decidere se la riproduzione del bene culturale può essere concessa e quali sono i costi della pratica⁽¹⁴⁾. Il ministero della cultura sarà in grado di stabilizzare la regolamentazione e uniformare le prassi? O si andrà incontro a una Babele burocratica destinata a indurre (in Italia) la rinuncia a usare le immagini dei beni culturali italiani? O ancora la Babele burocratica moltiplicherà le forme di disobbedienza civile?

Se si guarda a quel che è successo (solo) negli ultimi venti anni, non c'è da essere fiduciosi⁽¹⁵⁾.

La disciplina della riproduzione dei beni culturali contenuta nel d.leg. 42/04 è cambiata due volte: nel 2014 e 2017⁽¹⁶⁾. La Corte dei conti si espressa per due volte contro la deriva proprietaria negli ultimi due anni⁽¹⁷⁾. Nella stessa direzione andava una risoluzione parlamentare bipartisan del 2021⁽¹⁸⁾. Ma il ministero della cultura ha mutato politica per tre volte in tre anni: prima, con il piano di digitalizzazione del patrimonio del 2022⁽¹⁹⁾, si muoveva verso la liberalizzazione, poi ha svoltato bruscamente verso il controllo esclusivo più (d.m. 11 aprile 2023 n. 161) o meno (21 marzo 2024 n. 108) stringente.

4. – Che l'italico diritto all'immagine del bene culturale sia compatibile con la Costituzione, il diritto internazionale e il diritto dell'Unione europea rimane alquanto dubbio⁽²⁰⁾. Di sicuro la nuova esclusiva, se si consoliderà per via giurisprudenziale e non verrà espulsa da pronunce delle corti superiori o da una riforma legislativa volta alla completa liberalizzazione delle riproduzioni dei beni culturali, sarà destinata a funzionare episodicamente solo su territorio italiano, moltiplicando in modo esponenziale i costi transazione generati dalla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il punto nodale, però, è un altro. Il diritto all'immagine del bene culturale reca le stimmate dell'epoca contemporanea, nella quale si pretende di risolvere problemi planetari, anche quelli relativi alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, a colpi di nazionalismo e sovranismo. Di là dalle declamate buone intenzioni, lo scopo del diritto all'immagine del bene culturale è quello di radicare un potere censorio in capo allo Stato — quello stesso Stato che fa promozione territoriale con la Venere di Botticelli in versione influencer con un trancio di pizza in mano — e, soprattutto, di proiettare il settore pubblico nel mercato delle immagini dei beni culturali⁽²¹⁾. Poco importa che per il settore pubblico il guadagno non sia profitto, sempre di mercato si tratta.

(14) Cfr. P. LIVERANI, *Riproduzioni dei beni culturali statali: il nuovo decreto ministeriale 108/24*, 2024, <jlis.it>.

(15) La storia delle spinte alla liberalizzazione e contropunte al controllo proprietario è risalente: M. MODOLO, *Il canone di concessione sulle riproduzioni di beni culturali pubblici (1892-2023): un profilo storico-critico*, in *Le immagini del patrimonio culturale. Un'eredità condivisa?* a cura di MANACORDA - MODOLO, cit., 33.

(16) L'art. 108 è stato modificato prima dal d.l. 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2014 n. 106 e poi dalla l. 4 agosto 2017 n. 124.

(17) Delib. 12 ottobre 2022, n. 50/2022/G, e 20 ottobre 2023, n. 76/2023/G.

(18) Risoluzione della VII commissione permanente della camera dei deputati, «sulla riproduzione digitale dei beni culturali» del 2021, <documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2021/06/16/leg.18.bol0607.data20210616.com07.pdf>.

(19) «Linee guida per l'acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale» nell'ambito del piano di digitalizzazione del patrimonio culturale del ministero della cultura, <docs.italia.it/italia/icdp/icdp-pnd-circolazione-riuso-docs/it/consultazione/index.html>, 2022.

(20) Cfr. DORE - PRIORA, *The Spectre of Re-Fencing Off the Public Domain: Italian Copyright and Cultural Heritage Legal Scenarios*, cit., 1060 ss.

(21) D. MANACORDA, *Dieci argomenti per una piena liberalizzazione dell'uso delle immagini del patrimonio culturale pubblico*, in *Le immagini del patrimonio culturale. Un'eredità condivisa?* a cura di MANACORDA - MODOLO, cit., 22-23: «la tutela del decoro rischia in particolare di venire utilizzata per assicurare forme di controllo sugli usi delle immagini del patrimonio considerati non consoni al suo carattere storico e artistico. Queste restrizioni della libertà di espressione vengono proposte in nome di un presunto diritto ad evitare la

Ci sarebbe senz'altro da preoccuparsi della privatizzazione della cultura (teoricamente) in pubblico dominio, ma la minaccia non viene dalle imprese che si fanno pubblicità con qualche opera del patrimonio culturale dell'umanità, dalla piccola editoria accademica o dalle bancarelle che vendono riproduzioni dei tanti capolavori delle nostre città d'arte; viene dai colossi tecnologici che occupano spazi sempre più ampi dell'ecosistema informativo in cui si fruisce della conoscenza e drenano risorse pubbliche⁽²²⁾.

Affidarsi al diritto all'immagine del bene culturale per ridare una centralità allo Stato è un'operazione destinata, con tutta probabilità, a fallire e a generare esiti paradossali, come nel caso di specie, nel quale il sovranismo opera retroattivamente per tentare di colonizzare un'epoca in cui la cultura viaggiava liberamente in Europa e non solo.

Se non altro possiamo esser sicuri di aver dato a Diego e Francesco, che ci guardano da lassù, l'occasione per sorridere davanti a un piatto d'insalata seicentesca, magari condita con un buon aceto spagnolo o modenese che sia. Almeno in paradiso i confini non sono dati e il pubblico dominio esiste ancora. Qui in terra dobbiamo confrontarci con ben altro e inquietante scenario, che potrebbe essere simboleggiato da un nuovo acronimo: MIPGA (Make Intellectual Property Great Again).

cosiddetta “banalizzazione” del patrimonio culturale per assicurarne “un uso corretto” non si sa in base a quali principi. Ma chi dovrebbe giudicare se l'uso di una immagine sia o non sia consono? La politica, come in uno Stato etico autoritario? L'amministrazione, come in uno Stato tecnocraticamente occhiuto? La magistratura, in nome di un “comune senso del pudore” che nulla ha a che vedere con il patrimonio culturale? Sperabilmente né l'una né l'altra né l'altra ancora. Insomma, la medicina con la quale si vorrebbero mitigare i paventati usi impropri delle immagini del nostro patrimonio culturale sarebbe ben più rischiosa e letale del male che vorrebbe curare».

(22) Ad esempio, si pensi al ruolo che le grandi compagnie commerciali hanno assunto nella gestione delle infrastrutture digitali, delle pubblicazioni e dei dati delle università, in particolare delle università pubbliche. Sul tema v. M.C. PIEVATOLO, *I custodi del sapere. Bollettino telematico di filosofia politica*, in <doi.org/10.5281/zenodo.4897854>, 3 giugno 2021.